T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6464

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:

â?? con sentenza n. 797/2023, pubblicata il 14 febbraio 2023, il Tribunale di Napoli Nord â?? Sezione Lavoro condannava il Ministero dellâ??Istruzione al pagamento in suo favore della somma pari ad â?¬ 31.374,89, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive;

 \hat{a} ?? la sentenza non \tilde{A} " stata impugnata ed \tilde{A} " passata in giudicato come risulta dall \hat{a} ??apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;

â?? la sentenza Ã" stata notificata in data 26 marzo 2024 ai fini dellâ??esecuzione ed Ã" decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui allâ??art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996;

â?? lâ??Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per lâ??ottemperanza della predetta sentenza.

La ricorrente chiede, inoltre, fin dâ??ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dellâ??art. 114, co. 4, lett e) c.p.a..

Si Ã" costituito solo formalmente il Ministero dellâ?? Istruzione e del Merito.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso \tilde{A} " stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto considerato che:

 \hat{a} ?? la sentenza di cui si chiede l \hat{a} ??ottemperanza \tilde{A} " passata in giudicato ed \tilde{A} " stata notificata presso la sede reale dell \hat{a} ??Amministrazione;

â?? Ã" decorso il termine di cui allâ??art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996;

 \hat{a} ?? non risulta che l \hat{a} ?? Amministrazione intimata, che si \tilde{A} " costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.

Va, quindi, ordinato al Ministero dellâ??Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica di parte.

Nel caso di eventuale inerzia dellâ??Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin dâ??ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dellâ??Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dellâ??ufficio.

Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dellâ??Amministrazione intimata al pagamento di unâ??ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui allâ??art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo â?? da un lato â?? quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza allâ??Amministrazione inadempiente, dallâ??altro lato â?? quale dies ad quem â?? il giorno dellâ??adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dellâ??Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva lâ??amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lâ??effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dellà??Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla?? AutoritA amministrativa.

Conclusione

 $Cos\tilde{A}\neg$ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con lâ??intervento dei signori magistrati (Omissis).

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In accoglimento del ricorso, si ordina all'Amministrazione resistente (Ministero dell'Istruzione e del Merito) di dare esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della nuova sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Supporto Alla Lettura:

RICORSO AL TAR

Il *Tribunale Amministrativo Regionale* Ã" lâ??organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo Ã" un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

- Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
- Commercio
- Forze Armate
- Gestione degli alloggi dellâ??edilizia residenziale pubblica
- Edilizia e Urbanistica
- Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
- Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
- Opere pubbliche, espropriazione e occupazione dâ??urgenza
- Istruzione pubblica
- Servizio sanitario nazionale
- Viabilità e trasporti
- Farmacie
- Sicurezza pubblica
- Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
- Impiego pubblico, compreso quello dellà??UniversitÃ
- Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
- Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
- Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dallâ??avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui Ã" previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR \tilde{A} " necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei

Giurispedia.it